

COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 28/09/2021

Settore: UFFICIO LEGALE
Ufficio proponente: UFFICIO LEGALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2597/2021 DEL 2 GIUGNO 2021 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 7874/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1. comma 1, lettera i) della L.r. n. 48/1991 ed integrato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;

Premesso:

-che l'art. 194 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, stabilisce che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, si può procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

1. sentenze esecutive;
2. copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
3. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
4. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
5. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

Premesso:

con atto di citazione presentato innanzi al Tribunale di Catania, notificato a questo Comune il 5 maggio 2016 ed acquisito al protocollo in pari data al n. 0015115, la sig.ra ~~Jansiti Carlotta~~, nata a ~~Napoli il 21 dicembre 1962~~ e residente in ~~Catania viale Nitta 14/C~~, elettivamente domiciliata in ~~Catania via G. Verdi 81~~ presso lo studio dell'avv. ~~Riccardo Liotta~~ che la rappresenta e difende,

chiedeva il risarcimento dei danni dalla stessa subiti nel sinistro occorso in data 23 giugno 2013 in via Mollica in prossimità dell'ex ristorante "Alioto" e causato dalla presenza di una buca sul manto stradale, e citava il Comune di Aci Castello a comparire in giudizio innanzi al Tribunale di Catania - all'udienza del 18 ottobre 2016 per ivi sentire:

- accertare e dichiarare che l'incidente si è verificato per per la responsabilità esclusiva del Comune di Aci Castello

- per l'effetto, condannare il Comune di Aci Castello al pagamento della somma di € 7.500,00 in favore della sig.ra ~~Jansiti Carlotta~~ a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa nel sinistro de quo, oltre interessi legali maturati e maturandi;

con vittoria di spese competenze ed onorari;

- la causa veniva iscritta al n. 7874/2016 RG del Tribunale di Catania Terza Sezione Civile;

- con determinazione del Sindaco n. 74 del 14 settembre 2016 veniva conferito l'incarico per le difese delle ragioni dell'Ente al Responsabile Avvocatura Comunale Avv. Giovanna Miano;

- in corso di causa il Giudice, con provvedimento dell'8 maggio 2018, disponeva consulenza medico legale, nominava CTU il dott. Carlo Sciacchitano concedendo in suo favore un acconto di € 250,00 posto a carico di parte attrice e da corrispondere prima dell'inizio delle operazioni peritali;

- la suddetta causa civile è stata definita con sentenza n. 2597/2021 del 2 giugno 2021, notificata in forma esecutiva al Comune di Aci Castello il 22 settembre 2021 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 0034828, con la quale il Giudice ~~dott. Angelo Pappalardo~~ del Tribunale di Catania Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. RG 7874/2016:

- condanna il Comune di Aci Castello al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da ~~Carlotta Jansiti~~ a causa dell'incidente del 28 giugno 2013 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.653,75. Sull'importo liquidato in moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;

- condanna inoltre il Comune di Aci Castello al rimborso in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 250,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

- pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio

Tutto quanto premesso:

- Vista la sentenza n. 2597/2021 del 2 giugno 2021, notificata in forma esecutiva al Comune di Aci Castello il 22 settembre 2021 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 0034828, con la quale il Giudice ~~dott. Angelo Pappalardo~~ del Tribunale di Catania Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. RG 7874/2016:

- condanna il Comune di Aci Castello al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da ~~Carlotta Jansiti~~ a causa dell'incidente del 28 giugno 2013 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.653,75. Sull'importo liquidato in moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
- condanna inoltre il Comune di Aci Castello al rimborso in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 250,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio

- Vista l'ordinanza RG 2016/7874 dell'8 maggio 2018 con il quale il Giudice del Tribunale di Catania ~~dott. Angelo Pappalardo~~ disponeva consulenza medico legale, nominava ctu il dott. ~~Carlo Sciacchitano~~ concedendo in suo favore un acconto di € 250,00 posto a carico di parte attrice e da corrispondere prima dell'inizio delle operazioni peritali;

- Vista la fattura n. 106/2018 emessa dal dott. ~~Sciacchitano~~ in favore della sig.ra ~~Jansiti Carlotta~~ per acconto CTU ammontante a complessivi € 305,00 IVA compresa giusta ordinanza dell'8 maggio 2018 RG n.7874/2016;

- Vista la PEC del 9 giugno 2021 con la quale l'avv. ~~Riccardo Liotta~~, nel richiedere il pagamento di quanto dovuto da questo Comune in favore della sua assistita, comunica il codice IBAN della sig.ra ~~Jansiti Carlotta~~;

- Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000 della sentenza n. 2597/2021 del 2 giugno 2021 resa dal Tribunale di Catania Terza Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. 7874/2016 RG, notificata in forma esecutiva al Comune di Aci Castello in data 22 settembre 2021 ed acquisita al protocollo al n., 34828/2021, ammontante a complessivi € 13.496,19, e precisamente:
 - € 5.653,75 risarcimento danno non patrimoniale
 - € 232,59 interessi legali sull'importo liquidato in moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito (28 giugno 2013) sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo (31 agosto 2021 ultimo indice Istat disponibile)
 - € 7.304,85 spese di lite:
 - € 4.835,00 compenso
 - € 725,25 rimborso spese generali 15%
 - € 222,41 CPA 4%
 - € 1.272,19 IVA 22%
 - € 250,00 spese vive

– € 305,00 acconto spese di CTU giusta fattura emessa dal dott. ~~Seia~~ ~~chitano~~ n. 106/2018

ATTESA la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991;

DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000, così come infra riportati e trascritti.

VISTA la legge regionale n. 44/91.


VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91.

VISTA la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98.

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente.

PER I MOTIVI SUESPOSTI, SI CHIEDE ALL'ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

- 1 - Riconoscere la legittimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 D.Lgs. 267/2000, del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza n. 2597/2021 resa dal Tribunale di Catania Terza Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. 7874/2016 RG ~~Jansiti~~ ~~Carlotta~~ contro Comune di Aci Castello ammontante a complessivi € 13.496,19, importo scaturente dal conteggio analiticamente indicato in premessa;
- 2 - Impegnare la spesa complessiva di € 13.496,19 al cap 31 "Debiti fuori bilancio" missione 001 programma 001 del redigendo bilancio di previsione 2021;
- 3 - Dare atto, ai sensi dell'art. 9, co.1, lett.a punto 2), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e dall'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è tenuta ad adottare iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione dei debiti pregressi;
- 4 - Dare atto che trattasi di spese obbligatorie ai sensi dell'art. 163 TUEL comma 2
- 5 - Ai sensi dell'art 239 del TUEL comma 1 lett. b punto 6, trasmettere la presente all'organo di revisione
- 6 - Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione.
(Art. 12 L.r. 44/91 – Art. 16 L.r. 44/91)



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 36 del 28/09/2021


OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2597/2021
DEL 2 GIUGNO 2021 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 7874/2016


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Aci Castello, 18/10/2021

Il Responsabile dell'Ufficio Legale
GIOVANNA MIANO / ArubaPEC S.p.A.





COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 36 del 28/09/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2597/2021 DEL 2 GIUGNO 2021 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 7874/2016

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di € 13.496,19, risultante nel sottoscritto prospetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP


Spesa

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP
535	2021	01011.10. 0000031	DEBITI FUORI BILANCIO	13.496,19		

Annotazioni:

Acì Castello, 20/10/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO

Avvocatura Comunale


Oggetto: Proposta delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 2597/2021 del 2 giugno 2021 resa dal Tribunale di Catania Terza Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. RG 7874/2016" - trasmissione parere reso dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL comma 1 lett. b punto 6

Al Presidente del Consiglio Comunale

Con la presente si trasmette il parere reso dai Revisori dei Conti sulla proposta deliberativa per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: " "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 2597/2021 del 2 giugno 2021 resa dal Tribunale di Catania Terza Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. RG 7874/2016"; parere acquisito al protocollo dell'Ente in data 4 novembre 2021 al n. 0040707/2021.

**L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Andò Francesca**

COMUNE DI ACI CASTELLO
Comune di Aci Castello
Protocollo N. 0040945/2021 del 05/11/2021



Comune di Aci Castello
PROT. 0040707 (E)
DEL 04/11/2021



Comune di Aci Castello

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

Egr: Signor Sindaco

Egr. Signor Segretario Generale

Egr: Signora Architetto Trainiti

Egr. Signor Presidente del Consiglio Comunale

Egr: Signora Avvocato Giovanna Miano

del Comune di ACI CASTELLO

Loro Sedi

Lett. n. 09/2021/ REV

Oggetto: trasmissione verbale n. 72 e 73 del 04.11.2021

Si trasmette quanto in oggetto,

Distinti saluti


Aci Castello 04.11.2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr Vincenzo Spampinato.....

Dr Giovanni Trovato.....

Dr Salvatore Granatelli.....





Comune di Aci Castello

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti


VERBALE N. 73

L'anno duemilaventuno, il giorno 04 del mese di novembre, alle ore 11,35, presso la sede comunale si sono riuniti, il dr Salvatore Granatelli (Presidente), il dr Vincenzo Spampinato (Componente) ed il dr Giovanni Trovato (Componente), eletti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.08.2019, iscritti al Registro dei Revisori Legali ed ai rispettivi Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, esaminano:

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 36 del 28-09-2021 - Ufficio proponente: Ufficio Legale, avente ad oggetto:

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2597/2021 DEL 2 GIUGNO 2021 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 7874/2016

Pervenuta tramite pec in data 21.10.2021, con nota, a firma del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, Avvocato Giovanna Miano.



VISTA la sentenza n. 2597/2021 del 2 Giugno 2021 resa dal Giudice dott. Angelo Pappalardo del Tribunale di Catania Terza Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. 7874/2016 RG, che:

- condanna il Comune di Aci Castello al pagamento in favore dell'attrice quale risarcimento del danno, a causa dell'incidente del 28 giugno 2013, della somma di € 5.653,75 previa devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, oltre il computo degli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
- condanna inoltre il Comune di Aci Castello al rimborso in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 250,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio


VISTI gli allegati alla presente proposta di delibera;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 194 del D.lgs. 267/2000 "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 194, comma 1 lett. A) , o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla lettera a) sentenze esecutive;

VISTE le funzioni del Collegio dei Revisori, riportate nell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri previsti dall'art 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 in ordine alla regolarità tecnica, e dall'art. 53 della L. 142/90 in ordine alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione di copertura finanziaria (art.55 L. 142/90);

VISTO il D.Lgs 267/2000;



VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

ESPRIME

il proprio parere favorevole, al riconoscimento del debito suddetto, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 così come descritto nella proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed invita l'Amministrazione Comunale a trasmettere la Deliberazione Consiliare di riconoscimento del predetto debito fuori bilancio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5° della legge 289/02.


Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:00.


Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr Salvatore Granatelli

Dr Vincenzo Spampinato

Dr Giovanni Trovato





Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

N. R.G. 7874/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7874/2016, avente ad oggetto "responsabilità extracontrattuale",
promossa da:

JANSITI CARLOTTA, (C.F. JNSCLT62T61F839A), domiciliata come in atti; rappresentata e difesa
dall'avv. **RICCARDO LIOTTA** giusta procura in atti.

ATTRICE

contro

COMUNE DI ACI CASTELLO (C.F. 00162000871), domiciliato come in atti; rappresentato e difeso
dall'avv. **GIOVANNA MIANO** giusta procura in atti.

CONVENUTO

e nei confronti di

ASSESSORATO REGIONALE AMBIENTE E TERRITORIO, Regione Siciliana

pagina 1 di 12

E
COMUNE DI ACI CASTELLO
Comune di Aci Castello
Protocollo N. 0034828/2021 del 22/09/2021

Firmato Da: PAPPALARDO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c2a579c3b5a12d81aec31bb42ae1d5



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021
RG n. 7874/2016
Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Il 27.1.2021 le parti hanno concluso come da note di trattazione telematica scritta.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Carlotta Jansiti ha chiesto la condanna del Comune di Aci Castello al risarcimento dei pregiudizi fisici (danno biologico) subiti dalla stessa attrice a seguito dell'incidente del 28.6.2013, ore 23.45 circa, presso la Via Mollica in Aci Castello. Più in particolare ha esposto che, mentre percorreva a piedi la strada, in quel momento completamente al buio, giunta in prossimità dell'ex ristorante "Alioto" è caduta inciampando con il piede destro in una buca non segnalata e non visibile presente sul manto stradale, rovinando per terra.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Aci Castello ha in via preliminare eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di sinistro in tesi accaduto in area facente parte del Demanio Marittimo (per tale ragione parte attrice ha altresì chiesto di estendere il contraddittorio nei confronti della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Ambiente e Territorio, rimasto contumace). Nel merito il convenuto ha comunque eccepito la propria carenza di responsabilità sia ex art. 2051 c.c. sia ex art. 2043 c.c., per difetto di prova del sinistro, di dubbia veridicità e non confermato da eventuali richieste di intervento sui luoghi della manutenzione comunale, e del nesso causale tra il presunto sinistro e le lesioni descritte in citazione, trattandosi di eventuale sinistro piuttosto cagionato, in tutto o in parte, dalla condotta colposa e disattenta della stessa danneggiata, a cagione della piena visibilità della anomalia, in presenza di una illuminazione pubblica in realtà funzionante. In ogni caso il Comune di Acicastello ha contestato anche la quantificazione della pretesa risarcitoria, eccessiva e basata su circostanze non provate.



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

Orbene deve essere in primo luogo disattesa, trattandosi di questione di rilievo potenzialmente assorbente, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte convenuta.

Ed invero i tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), a nulla rilevando che non sia avvenuta alcuna consegna formale dall'amministrazione regionale o provinciale a quella comunale, né che la giunta comunale non abbia adottato il provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Di conseguenza, per individuare il soggetto proprietario dello snodo viabilistico incluso nel territorio del Comune, sono sufficienti il dato topografico e la circostanza che il Comune abbia un numero di abitanti superiore a diecimila (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/03/2012, n. 3253; per il principio del carattere dichiarativo nei confronti dei terzi della classificazione stradale, TAR Sicilia, Catania, Sez. VII, 29 giugno 2006, n. 7221; Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 2003, n. 7831; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5692).

Il dato topografico e il numero di abitanti del Comune convenuto non sono oggetto di contestazione; né sono emerse altre circostanze rilevabili d'ufficio da cui emerga il difetto di legittimazione passiva.

Per altro verso parte convenuta, anche a volere ritenere rilevante la questione (ma così non è), non ha realmente provato la proprietà astrattamente statale della strada o del tratto di strada, limitandosi a produrre la relazione del 30 ottobre 2014, prot. n.2954/PEA, del responsabile della manutenzione dello stesso Comune dalla quale si evince, senza documentazione o migliore argomentazione a sostegno, che la strada indicata ricadrebbe su area demaniale.

Né dalla prova testimoniale sono emersi ulteriori elementi di valutazione in proposito, poiché il



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

teste Emilia Del Popolo Cristaldi, indicata da parte convenuta, si è limitata a spiegare che il Comune si occupa della piccola manutenzione di tutte le strade urbane, indipendentemente dalla proprietà delle stesse.

Non raggiunta la prova della proprietà inizialmente statale dell'infrastruttura, non rileva che i beni del demanio marittimo, esclusi quelli interessanti la difesa o servizi di carattere nazionale, siano stati successivamente attribuiti alla Regione Siciliana.

Nel merito, con riguardo alla dinamica del sinistro, sono stati sentiti i testi Saraniti Lana Giacomo e Greco Cristina Antonina Salvatrice, a diretta conoscenza dei fatti perché al momento del sinistro erano in compagnia dell'attrice e stavano raggiungendo l'autoveicolo parcheggiato, di proprietà della Jansiti, dopo una serata al teatro. Entrambi i testi hanno spiegato che, nella completa oscurità e in orario notturno, l'attrice Jansiti ha perso l'equilibrio ed è caduta in corrispondenza di una buca, lamentando dolori fisici dopo il sinistro (tanto da indurre il teste Saraniti a guidare l'auto dell'attrice).

La dinamica è stata dunque comprovata nel corso dell'istruttoria, indipendentemente dalla iniziale idoneità della sola documentazione prodotta a dimostrare i fatti descritti in citazione. Non rileva inoltre la circostanza che, in epoca corrispondente o prossima a quella del sinistro, il Comune non abbia ricevuto richieste di manutenzione relative al tratto di strada in parola, né ai fini della prova dell'incidente né ai fini dell'elemento soggettivo della responsabilità, nella fattispecie non coincidente con la colpa per omessa manutenzione pur in assenza di segnalazioni. Per il resto parte convenuta si è limitata ad affermare che, alla luce delle generiche affermazioni della controparte, non sono state rilevate buche.

La presenza della imperfezione del tratto stradale è stata tuttavia confermata, lo si ripete, dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria, i quali hanno altresì riconosciuto il luogo del sinistro nella documentazione fotografica prodotta in atti da parte attrice.

pagina 4 di 12

Firmato Da: PAPPALARDO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2c2a579e3bf6a2d81eacc3bb42ab1d5



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021
RG n. 7874/2016
Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta tanto nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c., quanto in quella di cui all'art. 2043 c.c.

Con particolare riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è ormai pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità qui condivisa, che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per custodia opera anche nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto l'articolo suindicato non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riferimento ai beni demaniali, destinati ad un uso generale della collettività: l'uso generale dei beni pubblici da parte di terzi costituisce di certo un elemento rilevante ai fini della concreta ricostruzione, nei casi concreti, della responsabilità della pubblica amministrazione custode del bene, ma non è un elemento idoneo a produrre una generale irresponsabilità della pubblica amministrazione.

Alla stregua della natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura dell'art. 2051 c.c., posto che il solo limite alla responsabilità è costituito dal caso fortuito, che non si identifica con l'assenza di colpa; indi, il caso fortuito che esclude la responsabilità non va individuato ricercando l'assenza di colpa del custode, bensì va ritenuto sussistente solo quando il custode dimostri l'oggettiva impossibilità di esercizio del potere di controllo sulla cosa (cfr. Cass. 19045/2010).

La prova liberatoria, quindi, può essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità; detta prova può essere fornita anche in via indiretta, cioè dimostrando l'oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo potere di controllo sulla cosa, tale da poter escludere efficacemente la propagazione dalla cosa stessa di processi generatori di eventi lesivi.

Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione può consistere anche



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'utente di un bene demaniale deve legittimamente ritenere che l'ente custode lo mantenga in conformità alle sue caratteristiche necessarie per l'uso cui è destinato e non può esigersi dallo stesso utente un comportamento teso alla continua ricerca di eventuali difetti visibili della cosa, fermo restando che con particolare riguardo ai beni del demanio stradale, la possibilità concreta della custodia, nei termini suddetti, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade ed all'uso generale e diretto da parte degli utenti, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti (cfr. in questo senso Cass. n. 15383/06).

Peraltro, anche con specifico riferimento all'art. 2043 c.c. e alla responsabilità della pubblica amministrazione per fatto illecito, occorre considerare che l'art. 14 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ("Nuovo codice della strada"), affida agli enti proprietari delle strade la manutenzione, gestione e pulizia delle strade stesse, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.

Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (Cass. n. 9527/2010).

Alla stregua delle superiori considerazioni, così come, con riferimento all'art. 2051 c.c., la notevole estensione del bene e l'uso generalizzato di esso da parte di un numero indeterminato di persone costituiscono concrete peculiarità del fatto da tenere, caso per caso, nella debita considerazione con riferimento alle dinamiche causali produttive del danno, analogamente, con riferimento all'art. 2043 c.c., le caratteristiche della anomalia della strada costituiscono questione di fatto rilevante con riferimento al nesso causale da accertare per giungere a una affermazione di responsabilità del proprietario della strada.



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

Ciò posto in diritto, in relazione al caso in esame bisogna verificare se la caduta della parte attrice possa dirsi causata dalle condizioni della strada suindicata, ovvero, in tutto o in parte, dal fatto del danneggiato.

Considerando lo stato della strada così come descritta dalla documentazione fotografica esaminata anche dai testi, si evince che l'asfalto, in una zona utilizzata per parcheggiare i veicoli, presentava diverse anomalie, fratture e, soprattutto, una buca di rilevanti dimensioni e profondità. Lo stato dei luoghi era dunque certamente idoneo, in orario serale, a provocare la caduta di un pedone intento a raggiungere i veicoli, nonostante l'ordinaria diligenza. La pericolosità dell'insidia era infatti accentuata dalla assenza di illuminazione naturale e artificiale. A tale ultimo proposito va osservato che non rileva l'assenza di prova di un malfunzionamento dell'impianto di illuminazione, perché i testi indicati da parte attrice hanno spiegato che la completa oscurità dipendeva verosimilmente dall'assenza già in astratto di punti luce, non già dalla presenza di uno o più lampioni non accesi. La stessa ricostruzione degli eventi è peraltro corroborata dalle dichiarazioni del teste indicato da parte convenuta che, pur escludendo l'assenza di segnalazioni dell'eventuale malfunzionamento degli impianti, ha aggiunto che in realtà la pubblica illuminazione gestita dal Comune (in assenza di prova di altre fonti di luce) non arriva fino al punto della buca indicata da parte attrice e dai testi come causa del sinistro.

Pertanto, quanto al pur potenzialmente rilevante fatto del danneggiato, non vi è prova, nemmeno presuntiva, di una disattenzione dell'utente che abbia inciso sul nesso causale. Parimenti non provate sono altre anomalie o condotte pericolose rimproverabili all'attrice.

Le condizioni del bene custodito dal Comune erano piuttosto oggettivamente tali da costituire, in base ad un giudizio *ex ante*, un pericolo per i terzi. Tale anomalia non era inoltre agevolmente visibile, di talché un comportamento normalmente diligente non poteva evitare la grave anomalia della sede stradale. Il pedone non può infatti ragionevolmente ritenersi tenuto nè a conoscere dove sono presenti i



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

tratti di strada dissestata solo per avere precedentemente utilizzato un'area a parcheggio nè a procedere controllando continuamente le condizioni dell'asfalto, al fine di evitare buche e zone deformate, ovvero a non utilizzare spazi idonei al parcheggio non illuminati, dovendo piuttosto confidare sulla regolarità del piano di calpestio.

Ricostruita la dinamica del sinistro, fornita la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, in applicazione dell'art. 2051 c.c. spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza del caso fortuito. Nella fattispecie per contro, esclusa la prova della colpa dello stesso danneggiato, non vi sono adeguati elementi, difettando anzi qualsivoglia allegazione in proposito, per concludere che il danno si sia verificato per caso fortuito ovvero per un fattore imprevedibile ed oggettivamente inevitabile, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale; evento, pertanto, non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, come nel caso in cui si provi che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali da non consentire una tempestiva eliminazione o segnalazione.

E' vero che non si può ragionevolmente pretendere che il Comune eserciti una vigilanza costante, quotidiana, sullo stato delle strade cittadine, ma è vero anche che sarebbe stato onere dell'ente, prima di invocare la negligenza del danneggiato o dolersi dell'assenza di segnalazione degli utenti, quantomeno esporre – e dimostrare – quale fosse il suo piano di sorveglianza e manutenzione dei luoghi e dimostrare che la buca si era formata e in tempi e modi tali da sfuggire a un ipotetico e regolare piano di controllo delle condizioni del bene, compatibile con le caratteristiche e la destinazione del bene medesimo. Nella specie il Comune non ha invece dedotto alcunché in ordine alle concrete modalità di esecuzione degli obblighi di custodia, di vigilanza e di manutenzione della strada per cui è causa, situata nel perimetro urbano, limitandosi a negare la propria responsabilità.



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

In definitiva, mancando nel caso concreto sufficienti elementi di giudizio che consentano di ipotizzare anche un mero concorso di colpa dell'attrice nella produzione del sinistro o altre circostanze potenzialmente integranti il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. va affermata la responsabilità della p.a. per omessa custodia del bene pubblico e per l'incidente occorso alla parte attrice, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato, sussistendo la possibilità di effettuare concretamente il controllo continuativo delle condizioni in cui si trovava il bene demaniale interessato, rientrando negli obblighi istituzionali della stessa p.a. la corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio, dai quali l'ente locale non può esimersi al fine di evitare la creazione di insidie costituenti situazioni di pericolo per la collettività.

Quanto ai danni subiti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma del Dott. Carlo Giacomo Sciacchitano, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, si evince che Carlotta Jansiti a seguito dell'incidente ebbe a riportare una frattura al quinto metatarso del piede destro, di cui allo stato presenta gli esiti ormai stabilizzati, in termini di postumi dolorosi e funzionali della frattura.

È infine emerso che i suddetti postumi sono diretta conseguenza dell'incidente, secondo i criteri di accertamento (secondo il principio della causalità diretta, nonché cronologico, topografico, della continuità fenomenica e di idoneità).

Il consulente di ufficio ha concluso affermando che lo stato attuale dell'attrice è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):

- *invalidità permanente (danno biologico): 3% (tre per cento);*
- *invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 25 (venticinque);*
- *invalidità temporanea parziale al 25 %: gg. 30 (trenta).*

Avverso tali conclusioni non sono state proposte osservazioni di carattere tecnico.



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità, in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.) e deve essere risarcita.

Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati, molto recentemente, nelle tabelle milanesi per il 2021, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.

Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età della Jansiti al momento dell'incidente (50 anni) e della percentuale d'invalidità (3 %), va liquidata innanzitutto la somma di euro € 3.055,00 a titolo di invalidità permanente.

Inoltre vanno liquidate un totale di € 2.598,75 per l'invalidità temporanea (invalidità temporanea parziale al 75% € 1.856,25; invalidità temporanea parziale al 25% € 742,50).

Pertanto appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 5.653,75.

Detta somma è già comprensiva delle ordinarie sofferenze fisiche e psichiche, cagionate da reato,



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Report n. 3741/2021 del 05/06/2021
inevitabilmente patite dall'attrice a seguito della diagnosi di accertata lesione
sulla vita di relazione e sulla capacità lavorativa generica (c.d. danno morale soggettivo ex artt. 2059
c.c. e 185 c.p.). Non si tratta tuttavia di esiti significativamente gravi, tali da giustificare una ulteriore
personalizzazione che tenga conto di particolari sofferenze patite.

Quale consolidata modalità liquidatoria *ex officio* della componente di danno in questione, appare
valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli
importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2021), previa loro
devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi
legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette
costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di
ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta; quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo
di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente
del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a
quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).

Quanto alle spese, in virtù del principio della soccombenza, il convenuto Comune di Aci Castello
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo
(tariffa media in relazione a tutte le fasi, secondo il valore effettivo della causa, come da congrua nota
spese), in favore di parte attrice.

Le spese di c.t.u. vanno poste a carico del convenuto, in quanto funzionali alla fondata domanda
risarcitoria.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,

pagina 11 di 12



Sentenza n. 2597/2021 pubbl. il 02/06/2021

RG n. 7874/2016

Repert. n. 3741/2021 del 05/06/2021

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 7874/2016;

1) condanna il Comune di Acicastello al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Carlotta Jansiti a causa dell'incidente del 28.6.2013 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di Carlotta Jansiti della somma di € 5.653,75. Sull'importo liquidato in moneta attuale, previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito; andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;

2) condanna il Comune di Aci Castello al rimborso in favore di parte attrice delle spese processuali, che liquida in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 250,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

3) pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio.

Così deciso in Catania, il 2 giugno 2021

IL GIUDICE

dott. Angelo Pappalardo

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011



N. R.G. 2016/7874



TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

nella causa iscritta al n. r.g. 7874/2016

PROMOSSA DA

JANSITI CARLOTTA

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI ACICASTELLO + 1

CONVENUTI

Il Giudice Istruttore dott. Angelo Pappalardo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8/05/2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuta la necessità di disporre consulenza tecnica con il seguente mandato:

“Il C.T.U., letti gli atti prodotti, eseguito ogni opportuno accertamento ed assunta ogni necessaria informazione:

- 1) accerti se dall'incidente per cui è causa siano derivate lesioni alla perizianda Carlotta Jansiti, indicandone in caso affermativo la natura e l'entità;
- 2) accerti se sia individuabile un nesso di causalità tra il sinistro ed il danno lamentato;



- 3) accerti se siano derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psico-fisica del soggetto indicandone, in caso affermativo, i criteri di determinazione e l'incidenza percentuale, descrivendo tipo e natura della menomazione e le sue conseguenze sulle funzioni vitali in cui si estrinseca l'efficienza psicofisica del danneggiato;
- 4) accerti se sia derivata un'invalidità temporanea indicando, in caso affermativo:
- durata della invalidità totale;
 - durata e grado dell'invalidità parziale;

P.Q.M.

Nomina CTU, con il mandato di cui in premessa, il **Dott. Carlo Sciacchitano**.

Autorizza il C.T.U. ad eseguire le indagini richieste in assenza dell'Ufficio, senza preventiva convocazione in udienza ma previo giuramento di rito, e comunicando per tempo alle parti la data di inizio delle operazioni peritali, gli concede il termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per la redazione della relazione scritta, dispone che la detta relazione venga trasmessa dal consulente alle parti costituite entro il suddetto termine, fissa alle parti termine di giorni 20 entro il quale trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e fissa al consulente ulteriore termine di giorni 20 per il deposito in cancelleria della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

Concede al consulente l'anticipo di euro 250,00 in conto spese che pone a carico di parte attrice, anticipo da versare prima dell'inizio delle operazioni;

autorizza altresì il C.T.U. a prendere visione degli atti di causa e a servirsi di mezzo proprio;

autorizza le parti a ritirare i propri fascicoli ed a nominare consulenti di parte fino al giorno di inizio delle operazioni.

Rinvia all'udienza del 13.11.2018, ore 9.00 e ss..

Si comunichi.



Catania, 8 maggio 2018


II GIUDICE ISTRUTTORE

dott. Angelo Pappalardo

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.





Sentenza n° 2597/2021
RG n° 7874/2016
REP n° 3741/2021
Cronologico n° 4022/2021

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO**

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente FORMULA ESECUTIVA viene rilasciata

A RICHIESTA dell'Avv. Liotta Riccardo

per Jansiti Carlotta

nei confronti di

Comune di Aci Castello

Catania li 20/09/2021


F.to Digitalmente
Il Funzionario Giudiziario
Dott. De Luca Giovanni Mario

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Riccardo Liotta, nella sua qualità di difensore di Jansiti Carlotta C.F. JNSCLT62T61F839A, residente in Catania, Viale Nitta n. 14/C, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, attesta che la presente copia della sentenza n. 2597/2021 del Giudice Dott. Angelo Pappalardo, emessa in data 02/06/2021, nel procedimento RG.n 7874/2016 è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta. Sotto la mia responsabilità, dichiaro che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare ex art. 476 comma 1 cpc.

Catania, 20/09/2021

Avv. Riccardo Liotta



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il sottoscritto Avv. Riccardo Liotta, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Catania, con studio in Catania in Via G. Verdi 81, C.F. LTTRCR68C28H163, P.IVA 05122970873, nella qualità di procuratore e domiciliatario della Sig.ra Jansiti Carlotta (C.F. JNSCLT62T61F839A), nata a Napoli (NA) il 21/12/1962, residente in Catania, Viale Nitta n. 14/C, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti conferitami,

NOTIFICA

ad ogni effetto di legge copia informatica per immagine della Sentenza n. 2597/2021, depositata telematicamente il 05/06/2021, resa dal Giudice Dott. A. Pappalardo nel giudizio recante R.G. n. 7874/2016, copia informatica per immagine della procura alle liti, al Comune di Aci Castello, C.F. e P.I. 00162000871, in persona del Sindaco pro tempore, presso il procuratore costituito Avv. G. Miano, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec giovanna.miano@pec.ordineavvocaticatania.it, estratto dall'Albo nazionale

Altra copia viene notificata al Comune di Aci Castello, in persona del Sindaco pro tempore, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it estratto dall'elenco registro


Si attesta infine che il messaggio Pec oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente contiene i seguenti allegati:

1) copia informatica della sentenza n. 2597/2021, depositata telematicamente il 05/06/2021, resa dal Giudice Dott. A. Pappalardo nel giudizio recante R.G. n. 7874/2016; 2) copia per immagine della procura alle liti

Catania, 20/09/2021

Avv. Riccardo Liotta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riccardo Liotta', written in a cursive style.



<p>Dott. Carlo Giacomo Sciacchitano Specialista in Medicina del Lavoro Medico Competente Coordinatore Università di Catania Medico Autorizzato (D.Lgs 230/95) Via Ughetti, 72 95124 - Catania C. F. SCCCLG75R13C351F P. I.V.A. 04238860870</p>	<p>Fattura n. 108 del 30/07/2018 Per competenze e spese dovute da: JANSITI CARLOTTA Viale Nitta n. 14 95100 Catania (CT) C.F. JNSCLT62T61F839A</p>
---	---

Articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo	Sconto	Importo
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO	1	Accanto Consulenza Tecnica d'Ufficio causa iscritta al n. 7074/2018 R. G. A. C.	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00


Aliquota IVA	Imponibile	Imposta
22: 22%	250,00	55,00

Modalità di pagamento:
 Rimessa diretta o bonifico bancario intestato a:
 Carlo Sciacchitano
 Allianzbank
 IT39A0358901600010570141548

Annotazioni

Riepilogo fattura

Totale	€ 250,00
Iva Totale	€ 55,00
Totale Fattura	€ 305,00
Totale a Pagare	



Studio Legale Liotta

Fondato dall'Avv. Giuseppe Liotta

Avv. Lidia Gaetani

Avv. Riccardo Liotta - cassazionista -

riccardo.liotta@studiolegaleliotta.it

P. Iva 05122970873

Avv. Patrizia Arizza

patrizia.arizza@studiolegaleliotta.it

P. Iva 05208400878

Avv. Alessio Di Paola

alessio.dipaola@studiolegaleliotta.it

P. Iva 05208410877

Oggetto: Conteggi Sentenza causa civile n. 7874/2016 R.G. – Jansiti Carlotta c/ Comune Aci Castello.

Gent.ma collega,

Le invio i conteggi relativi alla causa in oggetto in favore della sig.ra Jansiti Carlotta.

Capitale rivalutato	€ 5.673,75
Capitale rivalutato + interessi al 05/04/2021	€ 5.907,15
Spese vive	€ 250,00
Spese di CTU (Acconto)	€ 305,00
Competenze ed onorari	€ 4.835,00
Spese forfettarie 15%	€ 725,25
C.P.A. 4% su € 5.560,25	€ 222,41
I.V.A. 22% su € 5.782,66	€ <u>1.272,19</u>
Totale	€ 13.317,00

Resta inteso che le spese di registrazione della sentenza resteranno a carico del Comune di Aci Castello Suo assistito.

Il pagamento della superiore somma potrà essere effettuato per intero sul conto corrente bancario intestato a:


Jansiti Carlotta

Codice IBAN: IT19F0306916901100000003045

Cordiali saluti.

Catania, 09/06/2021

Avv. Riccarda Liotta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riccarda Liotta', written over the printed name.

COMUNE DI ACICASTELLO
Città Metropolitana di Catania



UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

tel. 0957371123-7371128

presidenza.consiglio@pec.comune.acicastello.ct.it

Al Presidente della 3[^] CCP
Cons. La Rosa Francesco

Ai componenti della 3[^] CCP

e p.c. Segretario Comunale
Vice Segretario Comunale

OGGETTO: Trasmissione proposta di deliberazione di C.C. n. 36 del 28.09.2021, avente per oggetto **“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N. 2597/2021 DEL 2 GIUGNO 2021 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 7874/2016”**.

Si trasmette in allegato alla presente copia proposta di delibera per il Consiglio Comunale indicato in oggetto, con la richiesta di esprimere parere di competenza.



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Ing. Cacciola Venerando



COMUNE DI ACI CASTELLO

Libero Consorzio di Catania

III^A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Bilancio-Tributi-Economato-Serv.Idrico-Suap-Attività Produttive.Contenzioso

Prot. n. del

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Venerando Cacciola
SEDE

1. OGGETTO: Espressione di parere su proposta di delibera per il Consiglio Comunale n.11 del 01/04/2021 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n.2597/2021 del 2 giugno 2021, resa dal Tribunale di Catania Terza Sezione Civile, nella causa civile iscritta al n. R.G. 7874/2016".

I commissari, nella seduta di C.C.P. del 18/11/2021 esprimono all'unanimità, parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto.

Di seguito si riporta la votazione.

La Rosa

Cali

Sabella

Il parere è favorevole.

D'Ordine del Presidente della 3^A CCP


Cons. F. La Rosa

IL SEGRETARIO

Dr. A. Quattrocchi



COMUNE DI ACI CASTELLO
Comune di Aci Castello
Protocollo N.0043190/2021 del 19/11/2021





Al Signor Sindaco Carmelo SCANDURRA
Alla Giunta del Comune di ACI CASTELLO
Al Presidente del Consiglio Comunale Ing. Venerando CACCIOLA

Oggetto: mozione per la realizzazione ed installazione di apposite bacheche per l'affissione degli avvisi funebri.

Il sottoscritto Rosario Luca LIBERTINO, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle,

PREMESSO CHE:

- il nostro territorio è da anni vittima dell'affissione selvaggia di manifesti funebri presso mura, cabine elettriche e pali dell'illuminazione, non essendo prevista per essi una regolamentata e ben delimitata collocazione;

RITENUTO CHE:

- tale cattiva pratica, oltre a ledere il decoro urbano ed a volte, le proprietà private, non esprima il giusto e dovuto rispetto nei confronti del defunto e della sua famiglia;

CONSIDERATO CHE:

- in moltissimi Comuni sono già presenti, da anni, apposite bacheche distribuite nel territorio comunale, per l'esclusiva affissione dei manifesti funebri;

IMPEGNA
l'Amministrazione comunale

1. alla realizzazione ed installazione di apposite bacheche per l'esclusiva affissione dei manifesti funebri (allego alla presente un'immagine come esempio ad uso esplicativo) da collocare ad Aci Castello e nelle sue frazioni (almeno 2 per frazione), eventualmente anche indicando una manifestazione di interesse alla ricerca di sponsor per la fornitura e la posa in opera delle suddette bacheche;
2. contestualmente all'installazione, emettere un apposita Ordinanza Sindacale per il divieto di affissione dei manifesti funebri fuori dagli appositi spazi, specificando le relative sanzioni amministrative nel caso di contravvenzione all'ordinanza stessa.


Aci Castello, li 20/03/2021

Libertino Rosario Luca
Rosario Luca LIBERTINO

E
Comune di Aci Castello
Protocollo N.0011081/2021 del 22/03/2021

ALLEGATO ALLA MOZIONE:

realizzazione ed installazione di apposite bacheche per l'affissione degli avvisi funebri



Mozione

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Comune Aci Castello

OGGETTO: Mozione: "Adesione Carta Toronto per l'Attività Fisica"

Premesso:

- che l'attività fisica promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità ambientale. Le comunità, che per migliorare la salute promuovono l'attività fisica, possono ottenere molti di questi benefici offrendo una serie di opportunità facilmente accessibili nei diversi contesti di vita e di lavoro e per tutte le fasce d'età;
- che la "Carta di Toronto per l'Attività Fisica" redatta nel maggio 2010 dal "Global Advocacy Council for Physical Activity" è una chiamata all'azione e uno strumento per offrire a tutti opportunità sostenibili per adottare uno stile di vita attivo;
- che il documento sottolinea l'importanza di mettere in atto quattro azioni basate su nove principi guida, e invita tutti i paesi, le regioni e le comunità a sollecitare un maggiore impegno politico e sociale per valorizzare l'importanza dell'attività fisica e migliorare la salute di tutti;
- che le organizzazioni e gli individui interessati a promuovere l'attività fisica possono utilizzare questa Carta per sensibilizzare e unire i decisori a livello nazionale, regionale e locale nel raggiungere un obiettivo condiviso. Queste organizzazioni comprendono i settori della sanità, dei trasporti, dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, dell'istruzione e della formazione, della pianificazione urbanistica, oltre all'amministrazione pubblica, alla società civile e al settore privato.

Considerato che in tutto il mondo le nuove tecnologie, l'urbanizzazione, gli ambienti di lavoro che favoriscono sempre di più la sedentarietà e la configurazione di paesi e città centrata sull'uso dell'automobile, hanno reso difficile la pratica dell'attività fisica nella vita quotidiana.

Anche gli stili di vita frenetici, le priorità contrastanti, le strutture familiari che cambiano e la mancanza di interazione sociale possono contribuire a favorire l'inattività. Le opportunità per svolgere attività fisica continuano a diminuire mentre la prevalenza di stili di vita sedentari sta aumentando nella maggior parte dei paesi, con gravi conseguenze per la salute e con ricadute a livello sociale ed economico;

Rilevato:

- che promuovere modalità attive di spostamento come camminare, andare in bicicletta e utilizzare il trasporto pubblico, può ridurre l'inquinamento dell'aria e le emissioni dei gas serra, noti anche per avere effetti negativi sulla salute;

- che la pianificazione, la progettazione e la riqualificazione urbanistica, volte a diminuire la dipendenza dai veicoli a motore, sono azioni che possono ulteriormente contribuire a incrementare l'attività fisica;

Atteso:

- che i principi guida della Carta, coerenti con il Piano d'Azione per le Malattie Non Trasmissibili (2008) e la Strategia Globale su Dieta, Attività Fisica e Salute (2004) dell'Organizzazione Mondiale della Salute, e con altre carte internazionali per la promozione della salute sono i seguenti:

- 1) Adottare strategie basate sulle evidenze, rivolte sia alla popolazione generale che a sottogruppi specifici, in particolare a coloro che devono affrontare maggiori ostacoli;
- 2) Adottare un approccio più equo, finalizzato a ridurre le disuguaglianze sociali e di salute e le disparità di accesso all'attività fisica;
- 3) Affrontare i determinanti ambientali, sociali ed individuali dell'inattività fisica;
- 4) Implementare azioni sostenibili attraverso una collaborazione tra più settori a livello nazionale, regionale e locale, per ottenere un impatto maggiore;
- 5) Sviluppare le competenze e sostenere la formazione nell'ambito della ricerca, della pratica, delle politiche, della valutazione e della sorveglianza;
- 6) Utilizzare un approccio mirato all'intero ciclo di vita, considerando i bisogni dei bambini, delle famiglie, degli adulti e degli anziani;
- 7) Chiedere ai decisori e alla comunità in generale un maggior impegno politico e le risorse per l'attività fisica;
- 8) Garantire la presenza di sensibilità culturale e adattare le strategie alle differenti "realità locali", ai diversi contesti e alle diverse risorse;
- 9) Facilitare le scelte di salute personali, facendo in modo che l'attività fisica sia la scelta più facile.

- che la Carta richiede un'azione concertata tra quattro aree strategiche, coinvolgendo le amministrazioni pubbliche, la società civile, le istituzioni accademiche, le associazioni professionali, il settore privato profit e no-profit e altre organizzazioni interne ed esterne all'ambito sanitario, così come le comunità stesse;

- che le quattro aree d'azione sono le componenti fondamentali distinte, ma complementari, per un cambiamento efficace nella popolazione e ed hanno per oggetto in sintesi :

- 1) realizzare una politica e un piano d'azione a livello nazionale;
- 2) introdurre politiche che sostengono l'attività fisica ;
- 3) riorientare i servizi e i finanziamenti per dare priorità all'attività fisica ;
- 4) sviluppare partnership per l'azione;

RITENUTO di condividere i principi e gli obiettivi dichiarati nella predetta carta.

RITENUTO ALTRESI' che l'adesione alla Carta di Toronto già espressa da diverse città italiane, rappresenti l'affermazione della volontà della Amministrazione Comunale di adottare politiche di sostegno e

promozione del benessere dell'attività fisica dei propri cittadini, nell'intero ciclo di vita, considerando i bisogni dei bambini e delle famiglie, degli adulti e degli anziani.

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

CONDIVIDENDONE i principi guida e impegnandosi ad adottare politiche sostegno e promozione del benessere e dell'attività fisica dei propri cittadini nell'intero ciclo di vita, considerando i bisogni dei bambini, delle famiglie, degli adulti e degli anziani.

CONSIDERATO TUTTO CIO'

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

- 1) Il Sindaco e la Giunta ad aderire alla "Carta di Toronto per l'Attività Fisica",
2. Invita l'Assessore allo Sport ad attivare sinergie e partnership con altri Enti ed Associazioni al fine di rendere operativi questi indirizzi.

I CONSIGLIERI COMUNALI

ANTONIO MAUGERI
GIUSEPPINA AGOSTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.
39/93

